

C

Dott. Vincenzo Loiacono
NOTAIO IN BRINDISI

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI IN **LECE**

NOTA PER TRASCRIZIONE

DI CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO
POPOLARE COSTRUITO COL CONTRIBUTO O CONCORSO DELLO
STATO CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE

(D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2 e successive modificazioni)

Rep. N. **79444/4419**

a favore di

GIMIGNANI LORENZO, operaio, nato il 6-8-1933 a Ostuni ed ivi domiciliato.-

c o n t r o

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI BRINDISI (I. A. C. P.)

Con atto autenticato dal Dott. VINCENZO LOIACONO, Notaio in
Brindisi, in data **11 maggio 1966** qui registrato il **25-5-1966**
al N. **5250** - Mod. II, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi (I. A. C. P.) ha venduto a **GIMIGNANI LORENZO,**
operaio, nato il 6-8-1933 a Ostuni ed ivi domiciliato.-

l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di **OSTUNI**

alla Via **Largo Bianchieri** piano **=** - scala **B** - int. **8**
composto di n. **due** vani utili e di n. **1½** accessori oltre la proprietà
pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina **nord: Via Ostuni Stazione: est Ghionda**
Francesco, sud: Largo Bianchieri, ovest: Nacci Giacomo,

Nel N. C. E. U. alla Partita **6346** mappale **222** del Comune

di **OSTUNI** particella **5000** subalterno **17**

con la rendita di L. **532-cinquecentotrentadue.---**

Per il prezzo pagato di L. **(£.954.265.=).---**

effettuato dall'acquirente sul c/c postale n. 26-2171 intestato a Istituto Auto-
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - "Servizio Cassa

Depositi e Prestiti per alienazione stabili" con il vincolo: "vincolato per

prelievi unicamente a mezzo postagiro a favore del c/c postale N. 1/10179

intestato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti - Tesoriere Centrale dello

Stato - Ricavato cessioni case popolari" con bollettino N. **230**

del **10 maggio 1966, qui**

L'acquirente non potrà, ai sensi dell'art. 16-I comma D. P. R. 17-1-1959

n. 2, alienare, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio se non siano

trascorsi almeno 10 anni dalla data di stipula del contratto di vendita.

I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al
precedente comma sono nulli di pieno diritto.

Le parti hanno rinunciato ad ogni iscrizione di ipoteca legale.

Il tutto a sensi del su citato atto al quale si faccia pieno riferimento.

: F:to: Loiacono. -

Trascritto il 10-6-1966

al n. 31343 d'ordine e

al n. 28942 particolare

N.4419

CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO

**POPOLARE COSTRUITO COL CONTRIBUTO O CONCORSO DELLO
STATO CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE.**

(D.P.R. 17-1-1959, n. 2 e successive modificazioni)

Con la presente scrittura privata da valere quale pubblico atto, tra i sottoscritti:

1) - **Com.te VALLARINO UBALDO-GIOVANNI** nato il 16
giugno 1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi,
il quale agisce unicamente nella sua qualità di Presidente dell'ISTITUTO
AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRIN-
DISI (I.A.C.P.), esclusa ogni sua personale responsabilità, a ciò autorizzato
con Delibera Consiliare in data 20 marzo 1962 che in copia
conforme trovasi allegata a precedente atto per autentica da Notaio VIN-
CENZO LOIACONO da Brindisi annotato al Numero 47477/3229 del
Repertorio in data 17 giugno 1963, da una parte, e:

2) - **GIMIGNANI LORENZO, operaio, nato il 6-8-1933 a**
Ostuni ove domicilia al Largo Bianchieri-sc.B/8. -

PREMESSO

Che il Signor **Gimignani Lorenzo** assegnatario di
un alloggio popolare, costruito in base alla legge
alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di **O S T U N I**
alla Via **Largo Bianchiere** piano scala **B**
interno **8** composto di Numero **due** vani utili e numero **1 e 1/2**
accessori, ha chiesto, ai sensi del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2 e
successive modificazioni, la cessione in proprietà dell'alloggio predetto con
pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione;

Trascritto il 10-6-1966

al n. 31343 d'ordine e

al n. 28942 particolare

— Che, a seguito d'istruttoria della pratica, è stata accolta la domanda di
cessione in proprietà del Signor **Gimignani Lorenzo**. —

TUTTO CIO' PREMESSO

si addivene alla stipula del presente contratto —.

ART. 1° — La narrativa che precede forma parte integrante del presente
contratto.

ART. 2° — Il presente contratto vincola da una parte l'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.) come sopra rap-
presentato e dall'altra il Signor **Gimignani Lorenzo**
ed i suoi eredi ed aventi causa.

ART. 3° — Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2
e successive modificazioni, il Signor **Vallrino Ubaldo-Giovanni**
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Brindisi, vende al Signor **Gimignani**
Lorenzo che accetta per sé, suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio

compreso nel fabbricato sito nel Comune di **Ostuni**

alla Via **Largo Bianchieripiano** scala **B** interno **8** composto
di numero **due** vani utili e di numero **1½** accessori, oltre la proprietà
pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina **nord: Via Ostuni Stazione; est: Ghionda**
Francesco, sud: Largo Bianchieri, ovest: Nacci Giacomo,
e la sua composizione meglio risulta dalla relativa planimetria che firmata
dalle parti, viene allegata al presente contratto sotto la lettera « A ».

Il fabbricato predetto di cui fa parte l'alloggio di che trattasi è segnato nel
Nuovo Catasto Edilizio Urbano alla Partita **6346**

mappale 222 subalterno 5000/17 del Comune di OSTUNI

r.c. f.532 - in testa a ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI per la Provincia di Brindisi. -

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, di ulteriori opere di ultimazione o miglioria. Il compratore dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e pertanto di ricevere in proprietà l'immobile, come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizioni in cui si trova, senza veruna garanzia per vizi occulti.

ART. 4° — La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Lire NOVECENTOQUINQUANTAQUATTROMILA- (L. 954.265.=) DUECENTOSESSANTACINQUE.=

quale risulta (per gli alloggi ultimati prima del primo luglio 1961) dal valore venale stabilito dalla Commissione- - - - - di cui

all'articolo sei del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2 e successive modificazioni, ridotto del trenta per cento norma dell'articolo 6 del citato D.P.R. Numero 2 e successive modificazioni.

~~=La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Lire=====~~
~~re===== (L=====)~~
~~=quale risulta (per gli alloggi ultimati dopo il primo luglio 1961) dal costo~~
~~=di costruzione dell'alloggio determinato, ai sensi degli articoli 5 e 6 della~~
~~=legge 27 aprile 1962, Numero 231, dall'Ufficio del Genio Civile di Brindisi~~
~~=al netto dei contributi statali=====~~

Tale prezzo il Signor Gimignani Lorenzo ha già versato sul conto corrente postale numero 26/2171 intestato a ISTITUTO AUTO-

NOMO CASE POPOLARI BRINDISI « Servizio Cassa Depositi e Prestiti

per alienazione stabili » con il vincolo « vincolato per prelievi unicamente

a mezzo postagiرو a favore del conto corrente postale numero 1/10179 inte-

stato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti — Tesoriere Centrale dello Stato —

Ricavato cessione case popolari » come risulta dalla bolletta di versamento

numero 230 del 10 MAGGIO 1966, qui allegato "B".-

Con il che la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e

ragioni, s'intende trasferita all'acquirente.

ART. 5° — L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giusti-

ficativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, ep-

però di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrne

la legale documentazione.

L'Istituto venditore, a mezzo come sopra, dichiara alla propria volta che l'ap-

partamento è esente dall'imposta sul patrimonio a termini del R.D.L. 5 otto-

bre 1935, Numero 1743 convertito nella legge 14 gennaio 1937, Numero 1151.

Ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 17 gennaio 1959 Numero 2 l'acquirente,

al quale si è trasferita la proprietà dell'alloggio, ha tuttavia diritto alla cancel-

lazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio oggetto del presente contratto.

Per l'effetto, l'Istituto venditore, come sopra rappresentato, dichiara di im-

pegnarsi, come di fatto si impegna, di provvedere alla cancellazione dell'ipo-

teca stessa, facendo carico la relativa spesa all'acquirente.

ART. 6° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del D.P.R.

17 gennaio 1959, Numero 2 non potrà, per dieci anni da oggi alienare a qual-

siasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato. I contratti di alienazione

stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del presente arti-

colo sono nulli di pieno diritto.

ART. 7° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 16, quarto comma, del D.P.R.

17 gennaio 1959, Numero 2, sostituito dall'articolo 8, secondo comma, della

legge 27 aprile 1962, Numero 231, ha facoltà di affittare l'alloggio, nei casi

ivi previsti, previo consenso del Provveditore alle Opere Pubbliche (OO. PP.)

competente per territorio all'uopo delegato con D.M. 8 gennaio 1965, N. 172.

La domanda di autorizzazione all'affitto, redatta in carta da bollo, sarà in-

viata al competente Provveditore alle OO. PP. corredata dei documenti che

comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso. Tale consenso si

intenderà tacitamente accordato ove siano decorsi novanta (90) giorni dalla

data di arrivo al Provveditore predetto della domanda senza che sia stata

comunicata alcuna risposta. La richiesta di atti per il completamento del-

l'istruttoria importa sospensione del termine suindicato sino al completa-

mento medesimo.

ART. 8° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 17 gennaio

1959, Numero 2, non potrà conseguire, né in affitto, né in proprietà, altro

alloggio delle Amministrazioni od Enti indicati nell'articolo 1 del D.P.R. 17

gennaio 1959, N. 2 o comunque costruiti col contributo o concorso dello Stato.

I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del pre-

sente articolo sono nulli di pieno diritto.

ART. 9° — A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del

presente contratto di vendita, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte

l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio costituito in

base alle vigenti norme del codice civile.

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e

gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

Fino a che il condominio non sia stato però formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Ente proprietario al quale l'acquirente s'impegna di corrispondere una quota per spese generali di amministrazione afferenti l'alloggio vendutogli nella misura dello zero virgola trentacinque per cento (0,35) annuo del prezzo di cessione dell'alloggio stesso.

Tutte le altre spese comunque sostenute dall'Ente proprietario per la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, per imposte e sovrainposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, per riscaldamento, ascensore, portierato, pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione dei locali comuni e per consumo d'acqua saranno invece regolate in via amministrativa con il versamento all'Ente proprietario di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente od al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Ente stesso.

ART. 10° — Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione dello stabile in cui è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio stesso.

Da tale data tutte le spese per l'amministrazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, per servizi alle parti comuni pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione, consumo d'acqua, riscaldamento, ascensore, per portierato, per imposte, sovrainposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.

L'Ente proprietario ha facoltà, ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, del

D.P.R. 17 gennaio 1959, N. 2, di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa.

Tale facoltà è limitata però alle opere strettamente indispensabili alla manutenzione delle parti comuni e sino a che non siasi formata la maggioranza degli assegnatari nel condominio, mentre per i singoli alloggi tale facoltà potrà essere esercitata sino a che l'Ente ne mantenga la proprietà.

ART. 11° — Le spese, imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente che accetta di sostenerle con l'intesa di usufruire dei benefici fiscali di cui all'articolo 24 del D.P.R. 17 gennaio 1959, N. 2, benefici che qui espressamente richiede.

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere il presente atto.

Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio dottor VINCENZO LOIACONO da Brindisi che ne autentica le firme.

Brindisi, li 11 maggio 1966. -

F/to: Ubaldo Giovanni Vallarino. -

F/to: Gimignani Lorenzo. -

Numero 79444 del Repertorio

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor VINCENZO LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi.

CERTIFICO

Che, previa rinunzia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i signori:

1) - Com.te VALLARINO UBALDO-GIOVANNI nato il 16 giugno 1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, quale Presidente dell'ISTITUTO AUTONOMO per le Case POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, e:

2) - GIMIGNANI LORENZO, operaio, nato il 6-8-1933 a Ostuni ove domicilia al Largo Bianchieri-sc.B/8, della cui qualità e identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza la propria firma in calce, a margine del foglio intermedio e sugli allegati del contratto che precede.

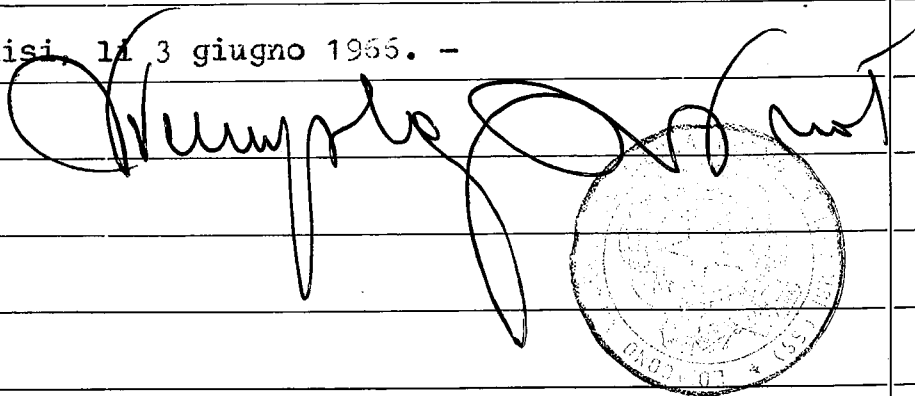
Richiesto in Brindisi, addì undici maggio millenovecentosessantasei (11-5-1966). -

F/to: Vincenzo Loiacono notaio. -

Registrato a Brindisi il 25 maggio 1966 al N.5250 Mod.II°. -

Copia conforme all'originale ad uso legale. -

Brindisi, li 3 giugno 1966. -

A large, stylized handwritten signature in dark ink, likely belonging to Vincenzo Loiacono, is written over a circular notary seal. The seal is embossed or stamped in a lighter color and contains text around its perimeter, including what appears to be the word 'NOTAIO' and some numbers.

Il presente documento è conforme all'originale ad uso legale

Brindisi, li 17 giugno 1966

[Handwritten signature]

